



STATUTO SINU

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi della normativa del Codice Civile, del D.Lgs n. 460 del 4 Dicembre 1997, nonché dal presente Statuto, una associazione chiamata SOCIETA' ITALIANA DI NUTRIZIONE UMANA (SINU) con sede legale in Roma alla Via Archimede n. 28. L'Associazione assume, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "associazione senza fini di lucro".

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione riunisce gli studiosi e gli esperti di nutrizione umana per i suoi aspetti molecolari, biochimici, fisiologici, chimici, tecnologici, dietetici, igienici, clinici, economici, politici e sociali, psicologici e cognitivi-comportamentali, allo scopo di approfondire i problemi emergenti in questo campo di ricerca, di contribuire alla loro soluzione e di concorrere a diffondere nell'opinione pubblica una corretta informazione su questi problemi, perseguendo finalità di solidarietà sociale.

L'associazione istituisce rapporti di attiva collaborazione con Associazioni e Società scientifiche italiane e di altre nazioni, e con Federazioni di Società scientifiche nazionali e internazionali. L'Associazione prevede la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, nonché l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M., promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società e organismi scientifici.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e non persegue finalità sindacali, politiche o religiose, ma ha esclusivamente finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, d'istruzione e di formazione e di ricerca in area nutrizionale.

Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'Associazione si propone in particolare di:

- a. promuovere incontri di studi in campo nazionale ed internazionale;
- b. sollecitare l'interesse e l'intervento degli organi della Pubblica Amministrazione nel favorire iniziative e ricerche nel campo della nutrizione umana;
- c. favorire le iniziative miranti a far conoscere tra il pubblico le acquisizioni più recenti in tema di nutrizione umana;
- d. promuovere studi e ricerche;
- e. concorrere alla pubblicazione di periodici e riviste scientifiche riservate ai propri associati nonché favorire contatti e collaborazioni fra gli stessi associati.

L'Associazione promuove attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM. Esse sono finanziate solo attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

L'Associazione prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente e logicamente connesse.

L'Associazione non può esercitare attività imprenditoriali né partecipare ad esse, salvo quelle eventualmente necessarie, e solo in via occasionale, per le attività di formazione continua.

ART. 4 - SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali ed abbiano i requisiti previsti dallo Statuto, senza alcuna discriminazione in relazione al luogo di lavoro e/o di carattere personale.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche, gli Enti e le Associazioni in genere, che svolgono la loro attività nel campo della nutrizione umana, ed in genere tutti i soggetti appartenenti alla categoria professionale o operanti nel settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che l'Associazione rappresenta, o con attività lavorativa in detto settore o area interprofessionale e che operino nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali

classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale. Il vincolo associativo non è trasmissibile.

ART. 5 - QUALIFICA DI SOCIO

I soci si dividono in:

- ordinari;
- sostenitori collettivi;
- onorari.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che rispondano ai requisiti indicati nell'Art. 4. Fino al compimento del trentaduesimo anno di età sono soci ordinari "junior" gli iscritti alle Università che frequentino corsi di laurea, di specializzazione, master o dottorati di ricerca nel campo della nutrizione umana. I soci ordinari "junior" partecipano alle attività dell'Associazione, compresa l'Assemblea generale, con la sola limitazione della non eleggibilità negli organi sociali, all'elezione dei quali partecipano tuttavia con voto attivo.

Possono essere soci sostenitori collettivi Società e Associazioni culturali, Enti, Ditte industriali e Associazioni che intendano contribuire alle attività della SINU fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il socio sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti del socio ordinario, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali.

Possono essere nominati soci onorari le persone fisiche scelte per particolari meriti scientifici o benemeritenze nel settore della nutrizione umana. La nomina a socio onorario è a vita. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Godono degli stessi diritti dei soci ordinari e non possono superare il numero complessivo di dieci.

ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio ordinario o sostenitore collettivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta indirizzata dagli interessati al Presidente della SINU Onlus. Tale domanda deve contenere le informazioni necessarie alla sua valutazione e deve essere controfirmata da un socio ordinario presentatore in regola con i pagamenti delle quote associative. Il Consiglio Direttivo esamina tale domanda e — in caso di valutazione positiva — propone l'ammissione del nuovo socio all'Assemblea Generale per la relativa ratifica.

Gli aspiranti soci che siano stati ammessi dall'assemblea, divengono soci a tutti gli effetti a partire dalla data di versamento della quota sociale comunicata all'aspirante socio in uno con la delibera di ammissione.

ART. 7 - QUOTE

L'importo e le modalità di pagamento delle quote annuali per i soci ordinari e sostenitori sono stabilite anticipatamente dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari junior beneficiano di una riduzione della quota sociale pari al 50%.

Hanno diritto al voto i soci ordinari e sostenitori collettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e cioè coloro che hanno versato la quota per l'esercizio sociale in corso. I soci onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale e conservano il proprio diritto al voto.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si perde per dimissioni, o per mancato pagamento delle quote sociali per tre anni consecutivi, o per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione; in quest'ultimo caso la radiazione del socio deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale con voto segreto a maggioranza dei presenti.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente della SINU con lettera raccomandata cessando ogni obbligo e diritto nei confronti della SINU a partire dalla data di presa d'atto del recesso da parte del Consiglio direttivo.

Coloro che vengono dichiarati decaduti per morosità possono chiedere la reinscrizione all'Associazione non prima di due anni dalla decadenza, ovvero possono chiedere la riammissione prima di tale termine pagando tutte le quote arretrate.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto e secondo le disposizioni del presente Statuto, hanno diritto a partecipare effettivamente alle attività dell'Associazione e — se in regola con i pagamenti delle quote annuali — a partecipare all'Assemblea Generale.

I soci sono tenuti

- a. ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. a partecipare alle attività dell'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

- c. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d. a versare la quota associativa annuale.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- L'Assemblea Generale dei Soci;
- L'Organo di revisione contabile ove nominato

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, di coordinamento e di gestione delle iniziative e delle attività dell'Associazione ed è formato da 11 (undici) Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo entra in carica il primo gennaio successivo alla sua elezione e si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Consigliere eletto con il più alto numero di voti convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le votazioni per il Consiglio Direttivo sono segrete; risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti: a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

In caso di posto vacante dopo l'insediamento del Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra il socio che, fra i non eletti dell'ultima tornata elettorale, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno sette giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno tre giorni prima. Nella convocazione vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. redige il programma scientifico, delle attività ed il bilancio preventivo dell'Associazione per l'anno successivo;
- b. propone all'Assemblea Generale la costituzione di Sezioni regionali o interregionali e di "Gruppi" tematici;
- c. approva i programmi dei Gruppi e/o delle Sezioni e stabilisce l'ammontare del finanziamento sentito il parere dei coordinatori dei Gruppi e/o delle Sezioni;
- d. verifica biennialmente l'attività e la consistenza della Sezione regionale o del Gruppo tematico e riferisce all'Assemblea Generale;
- e. amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese;
- f. redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione ed il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. promuove ed organizza il Congresso Nazionale e altre Riunioni Scientifiche;
- h. prende in esame ed esprime il parere sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- i. nomina il delegato dell'Associazione presso Federazioni, altre Società od enti italiani e stranieri;
- j. sottopone all'Assemblea Generale la nomina dei soci ordinari, e sostenitori per la ratifica, e sottopone i nominativi dei soci di cui propone la radiazione;
- k. propone all'Assemblea Generale la nomina dei soci onorari;
- l. delibera l'importo e le modalità di versamento della quota sociale;
- m. propone all'Assemblea Generale la decadenza del socio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Le deliberazioni sono comunque valide se prese a maggioranza dei presenti all'adunanza.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei consiglieri; in tal caso uno dei consiglieri comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il

consenso dato alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall'associazione .

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nelle materie non riservate per legge alla competenza dell'organo collegiale.

Nel rispetto delle previsioni statutarie e delle disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo può predisporre specifici regolamenti per il suo funzionamento e per il funzionamento dei gruppi, delle sezioni e/o degli altre strutture organizzative e scientifiche di cui intenderà dotarsi per il raggiungimento delle finalità sociali e/o per il determinazione dei sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

ART. 12 - IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca almeno due volte l'anno il Consiglio Direttivo, lo presiede e ne coordina l'attività; promuove le iniziative più opportune per il potenziamento dell'Associazione.

Il Presidente, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti.

Il Presidente può delegare il vice-Presidente o un consigliere a sostituirlo per singoli atti.

Il vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente nell'organizzazione e nella gestione delle attività dell'Associazione, ivi compreso il lavoro del Consiglio Direttivo, delle Sezioni Regionali e dei Gruppi di Studio; elabora i documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo; provvede a redigere i verbali delle sedute; tiene l'elenco aggiornato dei soci; tiene la corrispondenza ordinaria con i soci; cura altresì il funzionamento del servizio di segreteria.

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, provvede a ricevere le quote sociali, predispone la bozza di bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo annuale e li presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Il Tesoriere, il Presidente e il Segretario hanno firma disgiunta sul conto dell'Associazione.

ART. 15 - L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'Organo di Revisione Contabile, laddove sia formato, può essere, a scelta dell'Assemblea, monocratico o collegiale (due membri effettivi e un supplente); può essere eletto dall'Assemblea anche fra non soci dell'Associazione e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio in caso di organo collegiale.

L'Organo di Revisione Contabile ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori, se eletti, predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

L'organo di Revisione Contabile, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea, ricorrendone le condizioni di legge, può anche nominare, in qualunque momento un revisore o una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, cui affidare il controllo contabile dell'associazione a norma dell'art. 2409-bis c.c..

L'Assemblea che nomina il revisore o la società di revisione determina anche il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore o la società di revisione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 16 - SEZIONI

In seno all'Associazione è consentita la costituzione di Sezioni regionali o interregionali, e di Gruppi Tematici. L'istituzione di una Sezione regionale o interregionale è deliberata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, dietro richiesta di almeno venti soci in regola con i pagamenti delle quote sociali e residenti nell'area geografica relativa. Un socio non può aderire a più di una sezione regionale o interregionale. I Gruppi tematici riuniscono soci con comuni e specifici interessi di ricerca. L'istituzione dei Gruppi tematici è deliberata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno venti soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Per ciascuna Sezione o Gruppo è previsto un Coordinatore eletto dai rispettivi componenti il cui mandato ha durata di tre anni, ha inizio il 1 Gennaio successivo all'elezione ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

In caso di mancata elezione; entro 30 giorni dalla scadenza il Consiglio Direttivo nomina il referente regionale pro-tempore, in carica fino all'espletamento dell'elezione e comunque non oltre la decadenza del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla nomina. Il Coordinatore di Sezione regionale può nominare, facoltativamente, il Segretario di Sezione regionale che rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore regionale che ha provveduto alla nomina.

La carica di Coordinatore di Sezione o di Gruppo è incompatibile con altri incarichi elettivi all'interno dell'Associazione. Su richiesta del Presidente i Coordinatori sono tenuti a sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma delle iniziative da attuare per quanto di loro competenza con la relativa richiesta di finanziamento.

L'attività delle Sezioni e dei Gruppi è sottoposta a verifica triennale da parte del Consiglio Direttivo che deve deliberarne il rinnovo.

ART. 17 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ivi compreso l'anno sociale in corso.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti gli associati; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sulle materie di propria competenza, vincolano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti e i loro aventi causa.

L'Assemblea Generale potrà essere convocata anche fuori dal comune ove l'associazione ha sede legale, purché in Italia o in un Paese dell'Unione Europea. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, purché collegati con sistemi audio-video, anche tramite Internet, con le modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, possibilmente entro il 31 dicembre, per approvare il rendiconto economico e finanziario ed inoltre ogni qualvolta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni dell'Assemblea Generale sono fatte a cura del Presidente, con lettera inviata con posta prioritaria o fatta recapitare ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci o anche consegnata a mano almeno 20 giorni liberi prima di quello dell'adunanza, o inviata a mezzo fax o telegramma spediti nei medesimi termini.

La convocazione dell'Assemblea Generale potrà avvenire anche mediante posta elettronica inviata, entro il predetto termine, all'indirizzo telematico dei soci annotato nel libro dei soci; in ogni caso quelli tra i soci che non intendano o non possano indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo posta prioritaria o con avviso recapitato personalmente. Copia dell'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno sarà affisso presso la sede legale dell'Associazione entro i medesimi termini (20 giorni liberi prima dell'adunanza) e pubblicato sul sito dell'associazione nell'area soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale indirizza tutta la vita dell'Associazione ed ha, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a. approva la relazione annuale e il rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo ed il bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale successivo;
- b. elegge ad ogni triennio, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Consiglio Direttivo;
- c. esamina le proposte del Consiglio Direttivo e stabilisce il programma scientifico ed economico dell'attività dell'Associazione per l'anno successivo;
- d. ratifica la nomina dei nuovi soci e la dismissione dei soci;
- e. delibera sulla istituzione delle Sezioni Regionali o Interregionali e dei Gruppi Tematici, su proposte del Consiglio Direttivo;

Un quinto degli iscritti, con un preavviso di almeno 2 mesi dalla data dell'Assemblea Generale, può chiedere al Consiglio Direttivo di inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea gli argomenti che crede opportuno discutere.

ART. 20 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale, tranne nei casi di deliberazioni rimesse all'assemblea straordinaria ed aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto disciplinate dal successivo art. 22, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Ogni socio può farsi rappresentare, da un altro associato, per delega scritta che deve essere conservata agli atti dell'assemblea. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali

facoltà e limiti di sub delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto in assemblea e può rappresentare, per delega, un solo altro socio sempre che non rivesta al carica di componente del consiglio direttivo.

ART. 21 - METODO ASSEMBLEARE

Le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese con metodo assembleare. Le votazioni avvengono:

- a) mediante voto segreto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo; l'elezione avviene a maggioranza relativa dei voti;
- b) mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci presenti o rappresentati;
- c) per alzata di mano in tutte le altre circostanze.

Su decisione del Consiglio Direttivo è altresì ammesso il voto per corrispondenza su specifiche questioni

L'Assemblea, regolarmente costituita a norma di legge e del presente statuto, delibera, sia in prima che nelle convocazioni successive, a maggioranza assoluta degli associati, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 22 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun socio assieme alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Per deliberare sulle proposte di modifica statutaria l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio e per delega, di tanti soci che rappresentino i due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

Sia in prima convocazione che in quelle successive, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulla proposta di scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio residuo, è disciplinata dal successivo art. 29.

ART. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi versati a fini istituzionali;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

L'associazione provvede al finanziamento delle proprie attività anche con:

- le quote pagate dai Soci;
- le rendite del patrimonio;
- eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento derivante dalle iniziative dell'Associazione

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività ECM e/o di formazione continua sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla conclusione dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in assemblea.

I bilanci consuntivi e preventivi devono restare depositati presso la sede sociale per i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 25 - GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Essendo l'Associazione una istituzione con fini scientifici e sociali, non a scopo di lucro, nessuna carica sarà retribuita. Saranno peraltro rimborsate le sole spese dirette e indirette sostenute nell'interesse dell'Associazione e del buon esito delle sue attività.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO

All'assemblea straordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento dell'associazione si applicano, in prima convocazione, i quorum costitutivi previsti dall'art.22 del presente statuto. In seconda convocazione per la validità della seduta è necessaria la presenza in proprio e/o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci.

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Straordinaria con delibera presa a maggioranza di tre quarti dei Soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nel caso in cui la delibera non può aver luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice non prima di sessanta giorni una Assemblea Straordinaria in seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza di voti dei presenti in proprio o con delega.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità nel rispetto della procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.